

Civile Sent. Sez. 6 Num. 4802 Anno 2016

Presidente: MANNA FELICE

Relatore: MANNA FELICE

Data pubblicazione: 11/03/2016

SENTENZA

sul ricorso 7259-2014 proposto da:

REGAZZI GIUSEPPE, REGAZZI GIOVANNI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato PATRIZIA BERTOCCHI BIFFI giusta procura in calce al ricorso;

- *ricorrenti* -

contro


PENTA NEW SRL;

- *intimata* -

-  |

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

avverso la sentenza n. 436/2013 del TRIBUNALE di BERGAMO del
25/01/2013, depositata il 25/02/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26/01/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA;
udito l'Avvocato Patrizia Bertocchi Biffi difensore dei ricorrenti che si
riporta agli scritti insistendo per l'accoglimento del ricorso.



Corte di Cassazione - copia non ufficiale



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Giuseppe e Giovanni Regazzi proponevano opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti dal Tribunale di Bergamo per il pagamento dell'importo di € 165.608,70 in favore della Penta New s.r.l., in forza di un lodo per arbitrato irrituale emesso tra le parti il 10.12.2009 relativamente ad un contratto preliminare di vendita immobiliare dell'11.11.1995. A sostegno dell'opposizione deducevano l'inesistenza del credito azionato, per effetto di un altro contratto preliminare (stipulato il 24.4.1996 con altra società e da questa ceduto alla Penta New) e di altro contenzioso pendente innanzi al giudice civile, in grado d'appello, relativamente al medesimo contratto preliminare dell'11.11.1995.

Resistendo la società opposta, il Tribunale rigettava l'opposizione. Premessa l'applicabilità alla fattispecie della disciplina previgente al D.Lgs. n. 40/06, essendo la convenzione di arbitrato anteriore all'entrata in vigore di detto decreto, il Tribunale osservava che il lodo irrituale poteva essere impugnato solo per le medesime cause d'invalidità previste per il contratto, e dunque per incapacità delle parti o degli arbitri, per errore, dolo, violenza, eccesso di mandato o violazione di norme imperative. Rilevava, quindi, che i motivi di opposizione non rientravano in alcuna di dette ipotesi e che il lodo era stato emesso in virtù del contratto dell'11.11.1995, e non già di quello, successivo, invocato dagli opposenti.

L'appello proposto da Giuseppe e Giovanni Regazzi era dichiarato inammissibile dalla Corte d'appello di Brescia con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



Pertanto, contro la sentenza di primo grado i predetti propongono ricorso per cassazione affidato a tre motivi, successivamente illustrati da memoria.

La Penta New è rimasta intimata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con tre motivi d'impugnazione, accomunati da una medesima esposizione, parte ricorrente denuncia, in relazione al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., non meglio precisate violazioni o false applicazioni di norme di diritto; in relazione al n. 4 dell'art. 360 c.p.c., nullità del processo di opposizione a decreto ingiuntivo e della sentenza impugnata, anche a motivo della totale carenza di legittimazione attiva della Penta New s.r.l.; e in relazione al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa il fatto controverso e decisivo della "inesistenza della presunta (copia fotostatica) della scrittura preliminare dell'11.11.1995".

Deduce in particolare:

- la nullità e l'abnormità della sentenza impugnata, per aver il Tribunale impedito il contraddittorio, violato la difesa e consentito alla parte opposta l'inizio di plurime esecuzioni forzate, "sproporzionate" per difetto di un'idonea cauzione;

- il rigetto aprioristico di tutte le istanze ed i mezzi istruttori regolarmente dedotti dagli opposenti;

- l'impedimento del contraddittorio relativamente alle questioni d'inesistenza della copia della scrittura privata di contratto preliminare 11.11.1995, e di pregiudizialità della causa n. 1597/05 allora pendente in appello;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



- il mancato rispetto della sentenza n. 14828/12 delle S.U. di questa Corte sulla rilevabilità *ex officio* delle nullità contrattuali;

- la mancata considerazione del fatto che *per tabulas* risulterebbe: 1) che il lodo irrituale ha riguardato la copia fotostatica di una presunta scrittura datata 11.11.1995; 2) che detta copia fotostatica è stata apparentemente sottoscritta da Patrizio Ferreri, che né all'epoca né mai era stato legale rappresentante della Penta New; 3) che questi era deceduto prima della costituzione del collegio arbitrale; 4) che detta copia fotostatica non rimandava ad alcun originale; 5) che le domande di restituzione proposte dalla Penta New nella procedura arbitrale sono identiche a quelle proposte dalla medesima società nel giudizio d'appello n. 657/08 per il pagamento della somma di € 124.388,87; 6) che tali domande furono respinte sia in primo che in secondo grado; 7) che di conseguenza appare evidente la rinuncia della Penta New ad avvalersi della clausola arbitrale "sia rispetto al tema delle restituzioni, che alla (copia fotostatica) della presunta scrittura dell'11.11.1995"; 8) che la Penta New fece la propria scelta contrattuale allorché nel febbraio del 2005 notificò l'atto di citazione ai fratelli Regazzi, inviando dapprima la diffida ad adempiere e fissando la data di stipula del definitivo per il febbraio 2005, in virtù del contratto sottoscritto tra i fratelli Regazzi e la Ergoedil s.r.l., successivamente ceduto senza il consenso e all'insaputa dei sigg.ri Regazzi; 9) che la "questione dirimente è questa: perché la Penta New s.r.l. non notificò nel febbraio del 2005 ai Regazzi l'atto di citazione chiedendone la loro condanna ex art. 2932 c.c. ai sensi della (presunta) scrittura dell'11.11.1995?" (così a pag. 17 del ricorso); 10) che pure occorre domandare "perché la Penta New mentì sostenendo che i fratelli Regazzi

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



avevano stipulato di nascosto con la Ergoedil s.r.l., rispetto alla quale la società odierna convenuta sostenne – contro ogni logica – di non conoscere, quando invece la Ergoedil ne deteneva le quote di maggioranza, e ciò all'incirca a cavallo degli anni tra il 1995 e il 2000? Le risposte alle due domande sono semplici: perché la società aveva distrutto in accordo con i fratelli Regazzi la vera e genuina scrittura del '95. Solo successivamente, all'esito negativo del giudizio di primo grado (e poi anche dell'appello) la Penta si risolse ad esumare una delle tante copie fotostatiche della pretesa scrittura dell'11.11.1995” (*ibidem*); 11) che conseguentemente la penta New non avrebbe mai potuto dare impulso alla procedura arbitrale;

- l'intervenuta rinuncia per fatti concludenti alla clausola arbitrale “anche rispetto alla apparente (copia della) scrittura dell'11.11.1995;

- la nullità e l'abnormità della sentenza per aver il giudice interpretato un lodo irrituale non come atto negoziale ma come atto di natura giurisdizionale, anche sotto il profilo delle spese ivi liquidate; e per non aver il giudice revocato il decreto ingiuntivo opposto.

2. - Il ricorso è inammissibile.

In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale



l'omessa motivazione, che richiede l'assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d'ufficio, e l'insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d'appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Cass. n. 19443/11).

Tale commistione è inammissibile anche perché nega la regola di chiarezza posta dall'art. 366-bis c.p.c. (nel senso che ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione) giacché si affida alla Corte di cassazione il compito di enucleare dalla mescolanza dei motivi la parte concernente il vizio di motivazione, che invece deve avere una autonoma collocazione (Cass. nn. 9470/08, 20355/08 e 7394/10).

2.1. - Nello specifico, le tre doglianze si basano su di un'esposizione critica comune (contenuta nelle pagine da 14 a 18 del ricorso), in cui sono frammiste

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



censure eterogenee riguardanti: la gestione del processo da parte del Tribunale per violazioni del diritto di difesa e del contraddittorio; la sproporzione (non è chiaro, poi, rispetto a cosa: v. pagg. 14 e 15) della concessa esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto; l'aprioristico rigetto delle istanze istruttorie articolate dagli opposenti; l'inesistenza della copia della scrittura (di contratto) preliminare 11.11.1995; il mancato rilievo della pregiudizialità rispetto alla causa di opposizione a decreto ingiuntivo della causa n. 1597/05, promossa ai sensi dell'art. 2932 c.c. dalla Penta New s.r.l. per ottenere in virtù di un contratto preliminare di vendita stipulato il 24.4.1996 con la Ergoedil s.r.l. e poi ceduto da questa alla Penta New, una sentenza costitutiva del trasferimento dei medesimi terreni edificabili oggetto del preliminare dell'11.11.1995; la non rilevata rinuncia, per fatti concludenti, della Penta New alla clausola arbitrale; e infine l'interpretazione del lodo come atto giurisdizionale invece che come atto negoziale.

Tale congerie di censure opera un'inestricabile commistione tra questioni di fatto e questioni di diritto neppure chiarite nella loro valenza sostanziale e/o processuale, al punto che è impossibile comprendere quali norme sarebbero state violate o falsamente applicate e in qual modo. Il tutto, per di più, nell'errata supposizione della vigenza del controllo motivazionale previsto dal precedente testo dell'art. 360, n. 5 c.p.c., che la nuova versione della norma (risultante dalla modifica apportata dal D.L. n. 83/12, convertito in legge n. 134/12, applicabile *ratione temporis* alla fattispecie) ha ridotto al "minimo costituzionale". Con la conseguenza che è ormai denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della



motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Anomalia che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (cfr. Cass. S.U. n. 8053/14).

Né, infine, compete a questa Corte Suprema di sostituirsi alla parte nell’operare una *relatio* specifica e puntuale tra i singoli fatti esposti in narrativa e le doglianze svolte nei motivi d’impugnazione; di dotare le censure di un senso logico-giuridico inquadrabile nei parametri dell’art. 360 c.p.c.; e di volgere tale senso in maniera conforme agli interessi della parte.

Di qui l’inammissibilità del ricorso, che in definitiva mal cela il tentativo di provocare sulla controversia un sindacato di merito incompatibile con la struttura e la funzione del giudizio di legittimità.

3. - Nulla per le spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

4. - Ricorrono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-*quater* D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12.

P. Q. M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-*quater* D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento a carico della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-
bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile
della Corte Suprema di Cassazione, il 26.1.2016.